



Ripartizione del Fondo per le aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale

Atto del Governo 176

Informazioni sugli atti di riferimento

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Atto del Governo | 176 | |
| Titolo: | Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano | |
| Norma di delega: | articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 | |
| Numero di articoli: | 13 | |
| | Senato | Camera |
| Date: | | |
| presentazione: | 27 maggio 2020 | 27 maggio 2020 |
| annuncio: | 4 giugno 2020 | 3 giugno 2020 |
| assegnazione: | 3 giugno 2020 | 3 giugno 2020 |
| termine per l'espressione del parere: | 23 giugno 2020 | 23 giugno 2020 |
| Commissione competente : | 5 ^a Commissione Bilancio | V Bilancio |
| Rilievi di altre Commissioni: | --- | --- |

Lo schema di D.P.C.M. in esame dispone i criteri e le modalità per la ripartizione del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal decreto-legge n. 81 del 2007, articolo 6, comma 7.

Tale Fondo riguarda i comuni confinanti con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, elencati nell'allegato 1, mentre i comuni confinanti con la regione Trentino-Alto Adige – si rammenta - beneficiano del diverso "Fondo dei comuni confinanti" previsto dalla legge n. 191 del 2009, articolo 2, commi 117 e 117-bis.

Presupposti normativi

Il **Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano** è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'articolo 6, comma 7, del **decreto-legge n. 81 del 2007** (c.d. "Fondo Letta"), successivamente modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall'articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009). La norma prevede che le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati.

I destinatari del fondo erano individuati, in un primo momento, nelle tre macroaree costituite dai territori confinanti con tre Regioni a Statuto speciale: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La prima procedura per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del Fondo è stata attivata sulla base del **D.P.C.M. 28 dicembre 2007**, con riferimento alle risorse disponibili per l'annualità **2007**, pari a **25 milioni di euro**. Con il D.M. 3 marzo 2008 si è provveduto alla ripartizione delle risorse del 2007 tra le tre macroaree (99 comuni), alla determinazione dei destinatari e dei soggetti abilitati alla presentazione dei progetti.

A seguito della modifica della norma istitutiva del fondo, ad opera della citata legge n. 203 del 2008, con il **D.P.C.M. 13 ottobre 2011** sono stati ridefiniti i criteri di ripartizione tra le tre macroaree e sono stati

individuati i singoli comuni beneficiari (elencati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2011). La successiva ripartizione, relativa alle annualità; 2008-2009-2010-2011 e residui 2007, è stata effettuata con il D.M. 14 settembre 2012.

Per gli **anni 2007 (residui), 2008 e 2009**, lo stanziamento del Fondo ammontava ad euro **36.271.800,23**. Per gli **anni 2010 e 2011** lo stanziamento del Fondo, originariamente di euro 40.952.452,90, è stato decurtato della somma di euro 19.452.415,13 per effetto del sopravvenuto articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n.191, che recava il contributo alla finanza pubblica degli enti locali (legge finanziaria 2010), ed è quindi risultato pari ad euro **21.500.037,77**.

Bisogna considerare, inoltre, che con la legge n. 191 del 2009 (articolo 2, commi 117 e 117-*bis*) è stato istituito un **diverso sistema perequativo a favore dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano** (c.d. "Fondo Brancher"). La norma prevede che le due province autonome concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province. A tal fine, ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro. Le risorse stanziate annualmente dalle Province autonome non transitano nel bilancio di previsione o nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio, ma affluiscono in un apposito conto speciale di Tesoreria intestato all'Organismo di indirizzo (ODI). Il territorio di riferimento è composto da 48 comuni confinanti, di cui 42 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con la Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto.

Pertanto, a partire dall'anno 2010, i comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano sono stati esclusi dal finanziamento del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale". Tale esclusione, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, è stabilita dallo stesso D.P.C.M. 13 ottobre 2011, il quale ha previsto l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige (articolo 2, comma 5).

Per le annualità **dal 2012 al 2017** il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale (c.d. "Fondo Letta") **non è stato rifinanziato**.

La **legge n. 205 del 2017**, articolo 1, commi 1159-1161 (legge di bilancio per il 2018) ha **modificato la disciplina** del Fondo, restringendo la platea dei comuni beneficiari, e lo ha rifinanziato nell'importo di **1 milione** di euro per l'anno **2018**, **5 milioni** per l'anno **2019** e **10 milioni** di euro per l'anno **2020**.

La nuova disciplina del Fondo ha previsto, in particolare, la destinazione delle risorse al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione, e l'individuazione come **beneficiari** esclusivamente di determinati comuni del Veneto, con l'esclusione dei comuni del Piemonte confinanti con la Val d'Aosta. Si tratta, in concreto, dei comuni della regione Veneto appartenenti alle **province di Belluno, Treviso e Venezia** confinanti con la regione Friuli Venezia-Giulia. Tra i comuni beneficiari sono individuati, poi, anche tutti quelli delle province confinanti con due regioni a statuto speciale, anche se gli stessi comuni non sono confinanti: si tratta dei **comuni, anche non confinanti, della provincia di Belluno** - unica provincia confinante con due regioni a statuto speciale: Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia - che non beneficiano delle agevolazioni previste dal Fondo comuni confinanti (Fondo Brancher), riservate esclusivamente ai comuni di Veneto e Lombardia di confine con le Province autonome di Trento e di Bolzano. (comma 1159, art. 1, L. n. 205/2017).

La legge n.205 del 2017 ha previsto, inoltre, che il Fondo, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, venga erogato sulla base di **criteri e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **tenendo conto della effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici**. Il D.P.C.M. è emanato **sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti**. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo, si dispone che le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo (commi 1160-1161, L. n. 205/2017).

La **legge n. 145 del 2018**, comma 969 (legge di bilancio per il 2019) ha rifinanziato il Fondo fino al 2021 ed ha abrogato le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2018 riguardanti i comuni beneficiari, per cui le risorse del Fondo tornano ad essere destinate a tutte le aree "confinanti" con le regioni a statuto speciale.

In particolare, rispetto a quanto previsto dalla legge n.205 del 2017, la legge n.145 del 2018 ha escluso **i comuni della provincia di Belluno non confinanti** con regioni a statuto speciale e ha reintrodotta tra **i comuni beneficiari i comuni del Piemonte confinanti con la Valle d'Aosta**. E' stata soppressa, inoltre, la disposizione che prevedeva la destinazione delle risorse al "finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione".

Le **risorse complessive da erogare**, sulla base dei criteri del D.P.C.M. in esame, sono dunque pari a 1 milione per l'anno 2018, **15 milioni** di euro per l'anno **2019**, **16 milioni** di euro per l'anno **2020** e a **20 milioni** di euro per l'anno **2021**.

Si fa presente che gli stanziamenti relativi al 2020 e 2021 sono stati ridotti, rispettivamente, a 15.641.995 euro e a 19.496.797 euro, in attuazione dell'articolo 1, commi 1117-1120, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che al fine di **garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica**, hanno disposto l'**accantonamento di una serie di voci di spesa** (indicate in apposito Allegato) per un ammontare complessivo di **2 miliardi di euro nel 2019**, definendo una specifica **procedura di monitoraggio** ai fini del loro eventuale disaccantonamento.

Il contenuto del provvedimento

Lo schema di D.P.C.M. in esame è volto a stabilire le modalità di erogazione, per gli anni 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, in attuazione di quanto previsto dalla norma istitutiva (articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007).

La legge prevede che il provvedimento deve essere adottato previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari competenti.

La **Conferenza unificata** ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto il 12 marzo 2020, formulando un **parere favorevole con una raccomandazione**, volta a sollecitare l'attribuzione delle risorse del Fondo e la relativa gestione direttamente alle Regioni, richiamando i principi di sussidiarietà e decentramento.

Al riguardo, nella relazione dell'Ufficio competente della Presidenza del consiglio allegata al provvedimento, si afferma che **non si è dato seguito alla raccomandazione delle regioni**, in quanto la legge prevede che il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio e che sia il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a finanziare direttamente i comuni beneficiari.

Le **Commissioni parlamentari** competenti devono esprimere il proprio parere **entro il 23 giugno 2020**.

Il provvedimento si compone di **13 articoli** e di **un allegato** contenente l'elenco dei 47 comuni beneficiari, distinto per le due macroaree afferenti la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia.

L'**articolo 1** contiene l'oggetto e le definizioni. Il Fondo è destinato al finanziamento di specifici **interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale**. Tale finalizzazione concerne, in particolare, la **realizzazione di infrastrutture** ovvero l'**organizzazione e il potenziamento dei servizi** relativi alle funzioni dei comuni, anche al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

L'**articolo 2** indica i destinatari delle risorse del Fondo, escludendo esplicitamente i comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto destinatari delle risorse stanziare dall'articolo 2, comma 117 della legge n. 191 del 2009 (c.d. Fondo comuni confinanti, ovvero "Fondo Brancher").

I comuni destinatari del Fondo in esame - 20 della regione Piemonte e 27 della regione Veneto - sono elencati nell'**allegato 1**.

Rispetto alla precedente erogazione, si segnala che non è più presente il comune di Sappada, che con la legge 5 dicembre 2017, n. 182 è stato distaccato dalla regione Veneto ed è stato aggregato alla regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Altri comuni non sono presenti nell'elenco a seguito di procedure di fusione o incorporazione in un altro comune (indicati nell'allegato).

Si evidenzia, al riguardo, che, per quanto riguarda i comuni di Alpago e Valchiusa, non tutti i comuni coinvolti nella fusione erano confinanti con la regione speciale (rispettivamente Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta).

Si valuti l'opportunità di espungere dal testo dell'articolo 2 la segnalazione, tra parentesi, di tale circostanza.

L'**articolo 3** stabilisce i criteri per la **ripartizione del Fondo**, prevedendo che essa è effettuata, **sulla base della popolazione e della superficie dei comuni**, nella misura del **42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta** (20 comuni del Piemonte) e del **57,5 per la macroarea Friuli-Venezia Giulia** (27 comuni del Veneto). La definizione delle somme destinate a ciascuna macroarea sarà effettuata con **provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie**, sulla base degli importi disponibili.

Nel precedente D.P.C.M. 13 ottobre 2011 il riparto tra le macroaree seguiva un diverso criterio: una quota fissa del 5 per cento era assegnata a ciascuna area; il rimanente 85 per cento era ripartito sulla base di una valutazione che teneva conto della superficie, del numero e della popolazione dei comuni confinanti. Nello schema di D.P.C.M. in esame non si fa riferimento al numero dei comuni. Nella relazione introduttiva si afferma che ciò è dovuto al fatto che il D.P.C.M. potrebbe avere valenza per più annualità e, nel frattempo, il numero dei comuni nelle due macroaree potrebbe modificarsi a seguito dei processi di fusione.

Le eventuali somme eccedenti, derivanti da residui, economie o revoche, saranno destinate ad integrare la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi. Non è previsto in tali casi, quindi, a differenza del precedente D.P.C.M. 13 ottobre 2011, il trasferimento delle somme eccedenti da una macroarea all'altra.

L'**articolo 4** individua gli **ambiti di intervento** finanziabili attraverso il Fondo. Rispetto al precedente D.P.C.M. si segnala la distinzione degli ambiti in "**interventi infrastrutturali**" e in "**servizi**". Nel primo ambito costituiscono delle novità le "ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici)" e la "realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi". È specificato, inoltre, che tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la **destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture**.

L'**articolo 5** inserisce un **limite massimo di finanziamento** ammissibile per ciascun intervento, al fine di garantire l'accesso al contributo di tutti i comuni per ciascuna macroarea, pari al rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni compreso nell'allegato 1. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune è previsto che ad essi spetti un importo proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti.

Si segnala la necessità di correggere un refuso, inserendo la parola "che" dopo le parole "tenendo conto".

L'**articolo 6** esplicita che il finanziamento comprende sia la **fase della progettazione** sia quella **della realizzazione** degli interventi infrastrutturali e dei servizi.

Le **domande di finanziamento (articolo 7)** possono essere presentate anche da una **aggregazione** o da una **unione di comuni**. Gli interventi possono anche prevedere cofinanziamenti che devono essere garantiti con delibera comunale già al momento della richiesta.

Con il **provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie** sono definite le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo. Lo stesso provvedimento può disporre che gli **interventi** siano **riferiti a più annualità** del Fondo.

A differenza del precedente provvedimento di riparto (D.P.C.M. 13 ottobre 2011), che prevedeva una procedura concorsuale per l'accesso alle risorse del Fondo, l'ammissione al finanziamento degli interventi (**articolo 8**) è subordinata alla sola **verifica della corrispondenza** tra i contenuti e gli obiettivi dei progetti presentati e gli ambiti di intervento finanziabili indicati dall'articolo 4, nonché al rispetto delle modalità di presentazione delle domande di finanziamento.

L'articolo 5 del D.P.C.M. 13 ottobre 2011 prevedeva, invece, una serie di parametri per la valutazione dei progetti riguardanti, ad esempio, lo svantaggio relativo dell'area interessata, la valenza sovra comunale del progetto, la polifunzionalità dell'intervento, il cofinanziamento da parte di altri soggetti.

Si evidenzia, al riguardo, che l'articolo 1, comma 1160, della legge n. 205 del 2017 prevede che le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con D.P.C.M. "tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici".

Tale criterio non sembra essere preso in considerazione nella definizione delle modalità di riparto tra i comuni dal provvedimento in esame.

L'**articolo 9** disciplina la **Commissione per la verifica** di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. La Commissione, a differenza di quanto avveniva sulla base del precedente provvedimento di riparto (D.P.C.M. 13 ottobre 2011), non svolge un'attività di valutazione e di graduazione dei progetti, ma si limita alla verifica della rispondenza degli stessi agli ambiti previsti. Pertanto, il termine entro il quale essa deve redigere l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree è stato ridotto da 120 a 90 giorni.

Gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento, con le relative quote, sono pubblicati sul sito con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro cinque giorni dall'approvazione (**articolo 10**).

L'**articolo 11** disciplina le **procedure di finanziamento**. Si prevede la possibilità di finanziare, in un primo tempo, la progettazione dell'intervento, e successivamente la realizzazione dello stesso.

Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento, provvede ad erogare ai comuni che hanno presentato la documentazione di approvazione finale della progettazione l'intero importo assegnato. Per gli altri comuni il Dipartimento liquida il 20 per cento dell'importo assegnato per lo svolgimento della progettazione degli interventi; questi comuni dovranno avviare la progettazione entro sei mesi dalla ricezione della prima erogazione, pena la revoca del finanziamento.

L'**articolo 12** disciplina il **monitoraggio** e la revoca degli interventi, prevedendo che la valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso, viene svolta dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali.

L'**articolo 13**, infine, prevede che la dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il Fondo, gestito dal Dipartimento per gli affari regionali, risulta attualmente iscritto presso il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri al cap. 446.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 266

Camera: Atti del Governo n. 176

16 giugno 2020

| | | | |
|--------|---|-------------------------------------|---|
| Senato | Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario | Studi1@senato.it - 066706-2451 |  SR_Studi |
| Camera | Servizio Studi Dipartimento Bilancio | st_bilancio@camera.it - 066760-2233 |  CD_bilancio |

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0170